

32.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1980

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sui motivi per i quali nello articolo 158 del disegno di legge n. 737 si prevede che l'indennità operativa è pensionabile per gli ufficiali e sottufficiali che cesseranno dal servizio dalla data di entrata in vigore della legge, mentre resta escluso il personale in quiescenza (4-02512) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	1360	BERNARDI GUIDO: Per il trasferimento degli uffici della conservatoria delle ipoteche di Roma in una zona vicina agli uffici giudiziari posti nei quartieri Clodio e Prati (4-02058) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1363
ACCAME: Per la pensionabilità dell'indennità di impiego operativo a favore del personale militare (4-02730) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	1361	CAPPELLI: Sui motivi del mancato finanziamento del disegno di legge speciale per la difesa del litorale di Ravenna (4-02957) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	1364
ACCAME: Sull'impossibilità di iniziare i conteggi e relativi pagamenti, da parte delle direzioni provinciali del tesoro, in relazione all'adeguamento delle pensioni degli invalidi per servizio alle pensioni degli invalidi di guerra (4-02830) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	1363	CONTE ANTONIO: Sui quantitativi di tabacco acquistati nel compartimento di Benevento e trasferiti in altri compartimenti per la prima trasformazione (4-00982) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1365
ANDÒ: Sugli illegittimi sistemi di reclutamento del personale usati dalla esattoria comunale di Catania, gestita dalla SARID (4-02545) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1363	DE SIMONE: Per la promozione di interventi a favore di attività industriali per la distribuzione del gas metano nei comuni del Mezzogiorno e sull'opportunità di far approntare all'ENI o alla SNAM un programma attinente la metanizzazione di tale zona (4-02211) (risponde LA MALFA, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>).	1365

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1980

	PAG.		PAG.
<p>FIORET: Sull'inopportunità dell'installazione di una centrale nucleare nel Friuli-Venezia Giulia (4-02303) (risponde LA MALFA, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>).</p>	1367	<p>non essendo ancora pervenuta, alle direzioni provinciali del tesoro, la circolare applicativa della legge 26 gennaio 1980, n. 9 (4-02892) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	1372
<p>GATTI: Sull'inopportuna chiusura delle centrali produttrici di metano di Fanano e Montecreto (Modena) e sulla mancata risposta alla domanda di sospensiva inviata dal Comie (4-00209) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	1368	<p>SINESIO: Sulla chiusura in passivo, da parte dell'amministrazione autonoma di monopolio di Stato, della gestione del sale relativa al 1978, con particolare riferimento alle trasgressioni compiute da tale aziende, nella vendita del prodotto stesso (4-01403) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	1372
<p>GUARRA: Per il restauro degli affreschi che onorano le pareti del duomo di Amalfi (Salerno) (4-01582) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).</p>	1369	<p>TATARELLA: Per la sospensione della tassa deliberata dal comune di Margherita di Savoia (Foggia) per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed applicata in violazione delle norme che regolano la materia (4-01850) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	1375
<p>MARTINAT: Sulla mancata liquidazione a Giuseppe Anelli, ex direttore dell'ONC (Opera nazionale combattenti), della metà dell'indennità di fine rapporto (4-02598) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	1369	<p>TONI: Sui motivi del ritardo dell'applicazione della legge 11 febbraio 1980, n. 19, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi per servizio (4-02835) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	1376
<p>PARLATO: Sulla legittimità della concessione, da parte della direzione dei centri di rieducazione per minorenni di Napoli, dell'uso esclusivo degli impianti sportivi di pertinenza del dipendente Istituto Colli Aminei all'AGCA (Associazione giovanile Colli Aminei) (4-00382) (risponde MORLINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	1370	<p>VALENSISE: Per lo sblocco della situazione che si è creata alla direzione provinciale del tesoro di Catanzaro in relazione alle pratiche riguardanti gli aggiornamenti degli stipendi e la corresponsione degli arretrati (4-02486) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	1377
<p>PARLATO: Per il divieto agli agenti generali dei vettori aerei e marittimi di esercitare l'attività propria degli agenti di viaggio (4-01747) (risponde GARGANO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).</p>	1371	<p>ACCAME. — <i>Al Ministro della difesa.</i> — Per conoscere per quali motivi all'articolo 158 del disegno di legge n. 737 si prevede che l'indennità operativa è pensabile per gli ufficiali e sottufficiali che cesseranno dal servizio dalla data di entrata in vigore della legge, mentre resta</p>	
<p>PELLEGATTA: Sull'impossibilità di effettuare i conteggi di adeguamento delle pensioni degli invalidi per servizio militare in tempo di pace alle pensioni degli invalidi di guerra,</p>			

escluso tutto il personale già in quiescenza;

per conoscere inoltre se i nuovi criteri del computo della pensionabilità dell'indennità di aeronavigazione e di volo previste dall'articolo 159 dello stesso disegno di legge siano applicabili anche al personale già in quiescenza;

per conoscere, infine, se le nuove misure della indennità di aeronavigazione e di volo che verranno computate in base alla nuova tabella di cui all'articolo 157 del medesimo disegno di legge vengono estese anche agli ufficiali e sottufficiali aventi diritto ed attualmente in quiescenza. (4-02512)

RISPOSTA. — Il disegno di legge citato nell'interrogazione, già approvato dalla Camera dei deputati, ed ora all'esame del Senato (Atto Senato n. 813), è inteso, in via generale, sulla base anche di accordi con le organizzazioni sindacali, a disciplinare il nuovo trattamento economico e normativo del personale civile e militare dello Stato in attività di servizio e non riguarda, quindi, il personale già collocato a riposo se non per la regolamentazione di talune posizioni venutesi a determinare per le cessazioni intervenute nel periodo di validità dei singoli contratti.

Esula quindi dalla finalità del provvedimento ogni disciplina che stabilisca una riliquidazione dei vecchi trattamenti di quiescenza sulla base dei miglioramenti economici attribuiti con il riassetto, miglioramenti che non riguardano soltanto il personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ma tutto il personale dello Stato, ivi compresi gli appartenenti ai corpi di polizia per i quali è pure stata prevista l'elevazione della pensionabilità dell'indennità di istituto per le sole cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore dell'emananda legge.

Ciò posto, appare evidente che il problema della pensionabilità di particolari indennità, sollevato dall'interrogante, si inquadra in quello più generale dell'allineamento delle pensioni ai più favorevoli trattamenti retributivi attribuiti al personale in attività.

Si precisa in proposito che, proprio al fine di corrispondere a tale esigenza — in passato soddisfatta con specifici provvedimenti di riliquidazione individualizzati che avevano creato non pochi inconvenienti sia sul piano operativo sia per i notevoli ritardi nella attribuzione dei benefici — è stato introdotto il duplice sistema di rivalutazione automatica delle pensioni, sia pubbliche che private, attraverso il loro adeguamento alle variazioni del costo della vita e a quelle delle retribuzioni corrisposte al personale in attività (legge 29 aprile 1976, n. 177).

Tale duplice meccanismo automatico di adeguamento, che pure svolge la positiva funzione di una tempestiva rivalutazione delle pensioni, è comunque basato sul presupposto di una autonoma dinamica dei trattamenti di quiescenza e non può certo assicurare una perfetta equiparazione delle singole posizioni del personale in pensione a quelle del personale in attività.

Va rilevato peraltro che un'eventuale riliquidazione generale delle pensioni al fine di operare il loro allineamento con lo sviluppo delle retribuzioni dei pubblici dipendenti non potrebbe essere presa in considerazione nell'attuale momento attesi gli ingenti oneri che determinerebbe a carico del bilancio statale.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione ai miglioramenti economici previsti per il personale militare, in corso di studio (vedi anche articolo 158 del disegno di legge n. 733), se intende prevedere la concessione della pensionabilità dell'indennità di impiego operativo dalla data di istituzione della stessa (in una percentuale minore proporzionata alla somma percepita e agli anni di servizio prestati, qualora fosse necessario, per necessità finanziarie).

Quanto sopra perché:

a) sia evitata una ennesima ingiustizia a coloro che, avendo prestato, in guerra e in pace, servizio militare in condizioni economiche più difficili degli ulti-

mi tempi, hanno invano atteso normative in merito (disegno di legge n. 2308, presentato nel 1978, decaduto per le elezioni anticipate; decreto-legge n. 257 del 2 luglio 1979, convertito in legge solamente per la parte economica dei controllori di volo; decreto-legge approvato il 10 gennaio 1979 dal Consiglio dei ministri, sostitutivo dei due precedenti provvedimenti). Questo personale è stato collocato in quiescenza prima del raggiungimento del grado di tenente colonnello e senza poter beneficiare neanche dell'articolo 1 della legge n. 536 del 1971;

b) sia tenuto conto del fatto che se fosse concessa la pensionabilità di lire 110 mila mensili solamente a chi va in pensione dopo la data di approvazione della legge in oggetto, si verificherebbe il caso che chi ha prestato un minore numero di anni di servizio godrebbe di un trattamento di quiescenza sensibilmente superiore rispetto a chi ha prestato più anni di servizio e con uno o anche due gradi superiori. Ciò perché la differenza di stipendio fra un grado e l'inferiore è molto minore di lire 110 mila mensili, specialmente dopo l'inserimento di più gradi nello stesso livello retributivo ed il calcolo « forfettario » per l'attribuzione degli scatti di anzianità (con danno per i più anziani). (4-02730)

RISPOSTA. — La indennità di impiego operativo di base, ristrutturata con la legge 5 maggio 1976, n. 187, viene corrisposta ai militari delle forze armate per il solo fatto di essere tali, senza alcuna connessione con la particolarità del servizio espletato, diversamente dagli altri trattamenti accessori aventi la finalità di remunerare prestazioni specifiche. Detta indennità è, pertanto, rivolta a compensare i militari stessi dei sacrifici e dei disagi cui sono sottoposti per i frequenti trasferimenti, per lo più imputabili al soddisfacimento di particolari adempimenti connessi all'avanzamento o ad altre esigenze militari, e non già a rischi.

In considerazione di ciò la stessa è stata sempre esclusa dal computo nella

pensione, mentre è stata prevista la pensionabilità delle indennità e degli assegni connessi a servizi comportanti maggiore rischio e quindi maggiore logorio fisico (indennità di aeronavigazione e di volo).

Ciò stante, il provvedimento sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, nell'introdurre il beneficio della pensionabilità di una quota dell'indennità di che trattasi non poteva non far decorrere lo stesso dalla data di entrata in vigore del provvedimento. E ciò anche in armonia con quanto previsto, sempre in materia di pensionabilità, nello stesso testo legislativo per l'indennità mensile per servizio d'istituto e per l'indennità mensile di servizio penitenziario di cui beneficiano, rispettivamente, i militari dei corpi di polizia ed il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Per quanto poi concerne i problemi prospettati dall'interrogante relativi alle differenze nel trattamento pensionistico del personale militare, che deriverebbero dalla pensionabilità dell'indennità d'impiego operativo nei termini previsti dall'articolo 158 del disegno di legge sul nuovo assetto retributivo funzionale dei dipendenti civili e militari dello Stato, giova ricordare che nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato (Atto Senato n. 813), mentre è stata confermata la suddetta disposizione (articolo 147), è stata inserita una norma di carattere programmatico (articolo 150) con la quale si impegna il Governo a promuovere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma generale del sistema pensionistico, le iniziative necessarie a rivedere e a disciplinare la normativa concernente i trattamenti previdenziali e pensionistico degli appartenenti alle forze armate.

In tale sede, pertanto, potranno essere adeguatamente considerate, in visione globale, le eventuali disparità di trattamento venutesi a determinare nell'ambito del personale in quiescenza delle categorie suddette e potranno essere disposti gli opportuni correttivi.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

ACCAME. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se è al corrente del fatto che direzioni provinciali del tesoro non hanno ancora ricevuto la circolare applicativa inerente alla legge n. 9 del 26 gennaio 1980 e quindi non possono iniziare i conteggi e relativi pagamenti in relazione all'adeguamento delle pensioni degli invalidi per servizio alle pensioni degli invalidi di guerra. (4-02830)

RISPOSTA. — Le occorrenti istruzioni per una uniforme applicazione della nuova disciplina dettata dalla succitata legge n. 9 del 1980 sono state impartite alle amministrazioni ed agli uffici interessati con circolare della ragioneria generale dello Stato del 1° aprile 1980, n. 32.

Il Ministro: PANDOLFI.

ANDÒ. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dei sistemi di reclutamento del personale usati dall'esattoria comunale di Catania gestita dalla SARID.

La SARID infatti continua ad assumere con contratti a termine, reiterati negli anni, creando per tal via una massa di lavoratori esattoriali precari, che stanno iscritti per anni nell'apposito albo dell'Intendenza di finanza, nell'attesa dell'assunzione definitiva.

La SARID continua imperterrita, nonostante le condanne subite dal giudice del lavoro di Catania, a seguire tale politica di reclutamento, che risponde solo alle peggiori esigenze clientelari, ingannando le legittime aspettative dei lavoratori precari che avrebbero diritto all'assunzione definitiva in base all'anzianità di servizio.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere con riferimento alla SARID, che anche nel settore delle assunzioni dimostra ancora una volta di ritenersi al di sopra della legge. (4-02545)

RISPOSTA. — È noto come gli esattori siano tenuti, per effetto delle disposizioni

contenute nell'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a scegliere il personale da assumere tra gli iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le intendenze di finanza; sotto tale profilo peraltro non viene mossa alla SARID alcuna censura.

Per il reato il rapporto esattoriale è fondato su contratti collettivi di lavoro di natura privatistica, ai quali l'amministrazione finanziaria è completamente estranea.

Soltanto nella ipotesi in cui il comportamento dell'esattore configuri una inadempienza, accertata dal competente ispettorato del lavoro, agli obblighi del contratto collettivo, l'amministrazione finanziaria, in virtù del proprio potere di vigilanza, può promuovere la procedura di decadenza prevista dall'articolo 103 del citato testo unico.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

BERNARDI GUIDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno disporre perché gli uffici della Conservatoria delle ipoteche di Roma, attualmente in via del Serafico (zona EUR) vengano trasferiti in zona più vicina agli uffici giudiziari posti nei quartieri Clodio e Prati.

L'interrogante ricorda che la lontananza delle due strutture costringe i professionisti ad estenuanti perdite di tempo che incidono tra l'altro sui costi del processo, talché stanno fiorendo apposite agenzie che si sostituiscono allo studio professionale rendendo peraltro più difficile il necessario colloquio tra conservatore e professionista e quindi inferiore la resa degli uffici. (2-02058)

RISPOSTA. — A seguito della suddivisione in tre uffici della conservatoria di Roma, così come disposto dalla legge del 25 luglio 1971, n. 545, si è posto il problema del reperimento di locali idonei alla sistemazione degli uffici stessi.

Dopo lunghe e difficili ricerche di mercato la migliore soluzione è sembrata quel-

la in atto praticata, vale a dire la locazione, dietro corrispettivo annuo di lire 265 milioni ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, di un complesso immobiliare di proprietà dell'Unione italiana di riassicurazione sito in via del Serafico.

Il relativo contratto di affitto venne stipulato nell'interesse dell'amministrazione per la durata di anni nove, dal 1° febbraio 1977 al 31 gennaio 1986, con canone invariato fino al termine della locazione, condizioni queste estremamente vantaggiose, se si tiene conto del continuo sensibile aumento subito dal mercato edilizio negli ultimi anni.

Attualmente non risulta che siano disponibili nella capitale altri stabili capaci di ospitare i tre uffici ipotecari, la cui attività ha subito e continua a subire un incremento notevolissimo a condizioni più vantaggiose ed ubicati in zone vicine agli uffici giudiziari della capitale.

Sembra inoltre elemento non trascurabile il fatto che un cambiamento di sede, dopo così breve tempo dall'avvenuta sistemazione in via del Serafico, non sarebbe opportuno né conveniente sia per le ingenti spese da affrontare per il trasporto del copioso e delicato materiale d'ufficio e sia per il prevedibile notevole aumento dell'onere locativo, che può valutarsi intorno al miliardo per una superficie di almeno diecimila metri quadrati come quella occorrente per le tre conservatorie di cui trattasi.

Del resto con l'entrata in funzione del nuovo tronco della metropolitana, i collegamenti fra l'EUR e gli uffici giudiziari sono divenuti più comodi e più celeri, per cui possono considerarsi in gran parte superati i motivi di doglianza di cui si fa portavoce l'interrogante.

Il Ministro: REVIGLIO.

CAPPELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del mancato finanziamento del disegno di legge speciale per la salvezza di Ravenna, presentato dal Ministro dei lavori pubblici, per gli interventi a difesa del litorale e per impedi-

re la subsidenza del territorio già sprofondato di 120 cm.

L'atteggiamento del Governo assume particolare gravità perché rinvia, ancora una volta, dopo 20 anni di ritardi, urgenti ed indispensabili interventi per salvare Ravenna ed il suo vasto territorio, come hanno ampiamente dimostrato le drammatiche situazioni create dalle ultime mareggiate, che hanno provocato danni incalcolabili all'ambiente, a monumenti, a interi comparti economici.

L'interrogante esprime il proprio rammarico per la mancanza di raccordo tra i Ministeri interessati, in un momento e in una circostanza particolarmente delicati per una città e un territorio che tanta importanza hanno nell'economia nazionale e che rappresentano uno dei patrimoni più gloriosi ed importanti della nostra civiltà.

Esprime, altresì, stupore nel vedere disattese le proposte della stessa commissione ministeriale istituita dal Governo, rese note ad una delegazione regionale e degli enti locali in un incontro dello scorso mese di gennaio, che prevedevano gli interventi di emergenza nonché il ricorso alla legge speciale, cui ora viene negato il finanziamento.

Per conoscere se, alla luce della considerazione che la spesa prevista per l'intervento dello Stato per rimediare ai danni già provocati e a quelli certi del futuro supera largamente quella necessità per il finanziamento della legge speciale, ritenga opportuno rivedere l'atteggiamento assunto, anche per tranquillizzare popolazioni fortemente preoccupate, consapevoli di vivere una situazione di emergenza risolvibile solo con adeguati e organici interventi, urgentissimi ed irrinunciabili, per scongiurare una vera e propria catastrofe.

(4-02957)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha ritenuto di dare parere non favorevole all'ulteriore corso di uno schema di disegno di legge predisposto dal Ministero dei lavori pubblici per interventi particolari a favore del territorio di Ravenna, interessato da accentuati fenomeni di subsidenza, a motivo essenzialmente del fatto

che la questione medesima è già considerata nel provvedimento a carattere generale adottato dal Consiglio dei ministri per la difesa del suolo, e attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 811), nel quale sono espressamente previste misure per il contenimento del fenomeno in parola ed il riequilibrio delle acque sotterranee.

Inoltre, con riferimento alla materia delle utilizzazioni idriche rispetto alle caratteristiche geo-morfologiche del territorio, altri interventi sono stati previsti in seno al piano agricolo nazionale adottato ai sensi della legge n. 984 del 1977.

Si soggiunge che, a seguito di tale avviso contrario, il predetto Dicastero, nel ribadire l'urgenza che rivestirebbe il proposto provvedimento speciale per Ravenna, ha prospettato l'opportunità di prevederne l'ulteriore corso in via autonoma rispetto all'organico disegno di legge per la difesa del suolo, mediante finanziamento dello stesso a valere sui fondi già destinati all'intera materia della difesa del suolo.

In relazione a tale soluzione alternativa prospettata dall'Amministrazione dei lavori pubblici, il Tesoro ha ritenuto di esprimere, sotto l'aspetto strettamente finanziario, parere favorevole.

Il Ministro: PANDOLFI.

CONTE ANTONIO E BELLOCCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che si son dovute registrare ingiustificate reticenze ed immotivati dinieghi da parte dell'AIMA nel fornire le notizie alle Confederazioni sindacali — per le aziende di prima trasformazione i dati relativi ai quantitativi di tabacco che, acquistati nel Compartimento di Benevento, vengono poi trasferiti in altri Compartimenti ove vengono sottoposti appunto alla prima trasformazione. (4-00892)

RISPOSTA. — Il comportamento dell'AIMA non si fonda, giusta quanto fatto conoscere al riguardo dal competente Mi-

nistero dell'agricoltura e foreste, su alcuna preclusione di principio; solo obiettive difficoltà connesse alla non adeguata dotazione di personale e mezzi sconsigliano infatti di estendere le indagini statistiche oltre il limite di quelle che obbligatoriamente devono essere fornite alla Comunità economica europea e che sono prescritte per regolamento.

Ciò premesso si osserva, per quanto concerne la lavorazione effettuata direttamente dal monopolio, che nel compartimento di Benevento si verifica un fenomeno inverso a quello segnalato dall'interrogante.

Negli opifici di Benevento e di San Giorgio del Sannio sono stati, infatti, lavorati, nel triennio 1976-1978, tabacchi prodotti nel compartimento stesso, per complessivi chilogrammi 10.440.959 lordi ed anche lotti di tabacco provenienti da altri compartimenti per complessivi chilogrammi 2.346.445 lordi.

Soltanto per il raccolto del 1977, esigenze contingenti hanno determinato il trasferimento dal compartimento di Benevento a quello di Verona di chilogrammi 100.702 di tabacco, che rappresentano lo 0,79 per cento della quantità globale lavorata nel periodo di tempo considerato.

Il Ministro: REVIGLIO.

DE SIMONE, DE CARO E CARMENO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso:

che in data 31 maggio 1977, il CIPE ha emanato le « direttive per la concessione dei contributi in conto capitali di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 2 maggio 1976 »;

che all'articolo 2 delle su richiamate direttive veniva stabilito stranamente che potevano accedere ad agevolazioni solo ed esclusivamente le iniziative dei settori estrattivo e manifatturiero come classificazioni ISTAT;

che, non essendo inserita l'attività di distribuzione di gas metano nei comuni in quelle classificazioni ISTAT, tali impianti venivano esclusi dalle agevolazioni mentre tali tipi di attività erano ammessi sin dal 1975 e prima, nell'ambito delle norme della legge n. 853 del 15 ottobre 1971, alle agevolazioni previste dalla disciplina per gli interventi nel Mezzogiorno;

che la legge n. 183 del 2 maggio 1976, che innova la legge n. 853, ribadisce le agevolazioni industriali per gli impianti attinenti alla distribuzione dei gas metani nei comuni; successivamente, alle direttive CIPE del 31 maggio 1977, è stata estesa l'ammissione alle agevolazioni per la costruzione di reti costituenti infrastrutture di aree destinate all'industrializzazione —

quale intervento intendono promuovere a favore di attività industriali per la distribuzione del gas metano nei comuni del Mezzogiorno per gli usi civili e delle medie e piccole attività artigiano-industriali;

se non reputano necessario, dato l'imminente arrivo di un primo *stock* di 4 miliardi di metri cubi di metano algerino (1981), di estendere le agevolazioni, con un opportuno provvedimento del CIPE, anche alle reti costituenti infrastrutture del territorio comunale, per la distribuzione del gas metano alle popolazioni meridionali per usi civili, delle piccole e medie aziende artigiano-industriali e per usi pubblici (scuole di tutti i gradi, asili-nido, ospedali, uffici, eccetera);

se intendono intraprendere iniziative atte ad assicurare i finanziamenti o altri tipi di agevolazioni alle iniziative oggetto dell'interrogazione (esempio: finanziamenti CEE, BEI, eccetera);

se non ritengono opportuno approntare o fare approntare all'ENI o alla SNAM un programma attinente la metanizzazione del Mezzogiorno e far conoscere, in seguito, il contenuto del programma stesso;

cosa intendono fare per sbloccare la situazione incresciosa venuta a verificarsi nei comuni di Torremaggiore, San Severo,

Cerignola (Foggia) ed in altri grossi centri della provincia di Bari, per una posizione di monopolio e ostruzionistica della SNAM prima e delle direttive del CIPE dopo.

I suddetti comuni sono in possesso di contratti, resi esecutivi fin dal 1975, con ditte specializzate ad eseguire lavori per la distribuzione del gas metano per usi civili, artigianali, commerciali, eccetera nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

Il ritardo ulteriore della realizzazione dei lavori prevista in contratto aggrava di più i costi, che quindi andranno ad incidere sulle popolazioni dei suddetti comuni.

(4-02211)

RISPOSTA. — La legge del 2 maggio 1976, n. 183, e la successiva delibera del CIPE del 31 maggio 1977 non prevedono agevolazioni finanziarie per le reti di distribuzione del gas per gli usi civili. Dette agevolazioni peraltro sono risultate indispensabili per assicurare l'avvio del processo di metanizzazione del Mezzogiorno attuabile solo grazie ad elevati investimenti cui si contrappongono limitati consumi. È stata pertanto intrapresa una azione presso la CEE per ottenere interventi di sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). A questo organismo è stato presentato un progetto-programma di metanizzazione comprendente la costruzione del gasdotto principale di importazione dall'Algeria, le derivazioni a servizio di comprensori di utenza, opere accessorie, nonché la costruzione e l'ammodernamento di reti di distribuzione urbana per usi civili ad un livello tale da rendere possibile sul medio termine la estensione del servizio del gas ad oltre il 50 per cento della popolazione residente nel Mezzogiorno. Nelle intese intercorse con l'ENI e con lo SNAM, società preposta alla costruzione della condotta di importazione, delle derivazioni e delle opere accessorie, nonché con i competenti uffici della CEE, fu convenuto che, con successivi provvedimenti del Governo, tutti i contributi erogati dal FESR a fronte del progetto-programma sarebbero stati utilizzati per la trasformazione e l'ampliamento delle reti, urbane già esistenti, la costruzione di nuo-

ve reti, nonché per alcune derivazioni che non trovano nelle basse vendite prevedibili sufficiente rispondenza economica.

Il progetto-programma è già stato esaminato nella sua globalità dal FESR, che ha approvato l'assegnazione di un contributo di circa 51 miliardi di lire sui lavori in corso d'opera e la erogazione di una prima rata di 38 miliardi.

La procedura per la devoluzione dei contributi agli aventi diritto è in stato di avanzata elaborazione mediante la predisposizione di direttive da sottoporre alla approvazione del CIPE, non appena saranno definiti gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari del complesso problema di che trattasi.

Per quanto riguarda, infine, il problema circa gli interventi nelle province di Foggia, e di Bari, esso troverà adeguata soluzione nel contesto dei criteri tecnico-economici che dovranno essere seguiti nella realizzazione delle singole reti, nonché nella gestione delle stesse. Va comunque in particolare sottolineato che i comuni di Torremaggiore, San Severo e Cerignola, in provincia di Foggia, non sono stati fino ad oggi allacciati sia a causa della favorevole ubicazione rispetto alla rete dei metanodotti, che avrebbe richiesto investimenti elevati e non giustificabili sul piano economico, sia perché la loro domanda è pervenuta alla SNAM in un momento di particolare difficoltà di disponibilità di gas.

La situazione potrà essere risolta con l'arrivo del gas algerino e con il previsto intervento di sostegno agli investimenti.

Lo sforzo del Governo per risolvere concretamente il problema della distribuzione del gas metano nei comuni del Mezzogiorno trova una precisa rispondenza nella legge finanziaria 1980 che reca all'articolo 31 una autorizzazione di spesa pari a 210 miliardi per gli anni 1980-1983 per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni o loro consorzi che, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, intraprendano iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ov-

vero per la costruzione di nuove reti per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica: LA MALFA.

FIORET. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere quale riscontro abbia nella realtà la notizia secondo cui sarebbe stato individuato in Friuli, e più precisamente lungo le sponde del Tagliamento, il probabile sito per l'installazione di una centrale per la produzione di energia nucleare.

Premesso:

che il Friuli è un territorio soggetto ad alta sismicità, per cui l'insediamento di una centrale nucleare comporta imprevedibili rischi di crollo degli impianti;

che il Friuli è gravato da vincoli militari, fra cui assume rilevanza particolare l'esistenza di un importante poligono di fuoco sul quale si esercitano reparti della aviazione italiana e di altri paesi della NATO, esercitazioni che hanno in passato, e potrebbero quindi provocare in futuro, la caduta di ordigni bellici al di fuori della zona di sicurezza, con probabilità non trascurabili di coinvolgimento dei siti suscettibili di insediamenti nucleari;

che il Friuli si trova in un'area strategicamente delicata e come tale sottoposta a piani d'attacco che rendono sconsigliabile l'installazione di impianti militarmente interessanti;

che, comunque, il contributo che il Friuli deve dare per corrispondere alle urgenti necessità energetiche del paese, può essere largamente soddisfatto con la realizzazione delle centrali idroelettriche, progettate o previste dalle società elettriche private prima della loro nazionalizzazione;

l'interrogante chiede al Ministro se, alla luce delle considerazioni esposte, non ritenga di fornire i dovuti chiarimenti, al fine di ridare tranquillità alle popolazioni, già duramente provate dalle recenti scia-

gure, e di stroncare, sul nascere, motivi di allarmismo o di speculazioni interessate. (4-02303)

RISPOSTA. — Deve essere preliminarmente ribadito che un'organica politica in campo energetico corrisponde ad un preminente interesse nazionale e in tal senso è l'impegno del Governo. In tale quadro i problemi relativi alla scelta dei siti per la localizzazione delle centrali per la produzione di energia nucleare sono attualmente oggetto di studi ed indagini per quanto riguarda sia la garanzia di sicurezza sia la programmazione territoriale degli insediamenti.

Com'è noto, la commissione interregionale nella riunione del 28 febbraio 1980, dedicata all'esame degli elaborati presentati dal CNEN per la redazione della carta nazionale dei siti ha ritenuto di invitare il CNEN e l'ENEL, secondo le rispettive competenze, ad approfondire lo esame dei problemi afferenti le aree individuate, al fine di procedere ad una ulteriore selezione e di avviare le necessarie indagini tecniche sui suoli.

Saranno quindi costituiti per ciascuna Regione e per gruppi di regioni con interessi omogenei comitati misti - Regioni, ENEL, CNEN - per valutare i predetti problemi anche in relazione agli aspetti socio-economici ed ai programmi regionali di sviluppo. Pertanto gli aspetti considerati dall'interrogante come pure le connessioni con le esigenze di difesa militare costituiranno elementi di approfondita valutazione nel momento in cui gli accertamenti verranno eseguiti e la consultazione con gli organi tecnici ed amministrativi espletata.

È da ritenere, dunque, che in quella sede la regione Friuli Venezia Giulia potrà far presente le proprie osservazioni in ordine alla costruzione della centrale nucleare.

Il Ministro: LA MALFA.

GATTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che nei comuni di Fanano e Montecreto della provin-

cia di Modena esistono da circa 30 anni due centrali che lavorando in depressione, estraggono oltre 25.000 metri cubi di metano; che le due centrali sono importantissime per l'economia dei due comuni montani (poco più di 4.500 abitanti), nonché per i comuni limitrofi e in particolare il comune di Sestola, centro turistico di notevole importanza; che la quantità di metano sopradetta serve fondamentalmente per autotrazione e per uso domestico, importante in particolare per l'attuale momento di crisi energetica (è nota la difficoltà di rifornirsi di gasolio da parte degli agricoltori, dei commercianti e degli artigiani della zona) - se la decisione di chiudere le due centrali sulla base del decreto ministeriale 15 novembre 1976 ha tenuto conto della impossibilità tecnica (come dimostrato dalla documentazione allegata alla domanda di sospensiva inviata dal COMIE - Compagnia mineraria emiliana - al Ministero il giorno 26 febbraio 1979) di installare il misuratore previsto, se non a costi insostenibili; per sapere inoltre le ragioni per le quali non si è ancora risposto alla citata domanda di sospensiva del 26 febbraio 1979. (4-00209)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono state emanate con apposito decreto ministeriale le norme per la disciplina dell'imposta di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e fra queste (articolo 3) vi è quella che prescrive il misuratore volumetrico per l'accertamento quantitativo di detto prodotto.

Nel sesto comma dello stesso articolo 3 è stabilito che l'installazione dei misuratori volumetrici presso gli impianti già in esercizio doveva essere effettuata entro il 20 novembre 1978. Successivamente a tale data, e precisamente nel febbraio del 1979, la società COMIE presentò istanza per ottenere la deroga dell'uso del misuratore, richiesta motivata dalla esigua attività e da specifiche difficoltà tecniche connesse all'uso del misuratore per supe-

rare le quali sarebbe stato necessario installare complesse apparecchiature, molto costose, con la conseguenza di rendere antieconomico lo sfruttamento del giacimento.

Dagli elementi di valutazione raccolti nel corso dell'istruttoria, si è constatato che non sussistono, nel caso di specie, le difficoltà tecniche prospettate ed in concreto, la richiesta della ditta era motivata solo da esigenze di carattere economico che in effetti non erano nemmeno tali da giustificare, per l'entità della spesa occorrente, l'esonero invocato. Infatti, in un caso simile, i prescritti strumenti di misura sono stati installati con una spesa di circa lire 3 milioni largamente inferiore a quella indicata dalla ditta interessata in circa lire 20 milioni.

Sulla base di tali elementi, è stata respinta la predetta istanza e la relativa determinazione è stata adottata nel febbraio del 1980.

Il Ministro: REVIGLIO.

GUARRA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la conservazione degli affreschi che ornano le pareti laterali del Duomo di Amalfi, opera di Paolo Vetri e Domenico Morelli, affreschi che stanno subendo un lento processo di corrosione a causa della salsedine e degli altri elementi atmosferici, condannati all'inevitabile cancellazione se non si interviene con una immediata opera di restauro.

L'interrogante pone l'accento sull'immenso valore culturale di tali beni a noi tramandati da generazioni e che noi abbiamo il dovere di conservare per quelle che verranno; il tutto nella stupenda cornice della cittadina amalfitana di cui il Duomo rappresenta uno degli elementi più prestigiosi. (4-01582)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il restauro del duomo di Amalfi, sono già in atto opere di consolidamento del capellone del crocifisso, nella parte più an-

tica del duomo, e di restauro del mosaico della facciata, risalente all'inizio del secolo XX.

Il restauro della decorazione pittorica esterna, che pur riveste un certo interesse artistico, non potrà essere compreso in un programma di intervento a breve scadenza da parte dell'ufficio periferico competente. Infatti la zona è ricchissima di opere d'arte che presentano un valore artistico prioritario e che attendono, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, di essere restaurate.

Si deve tener presente infatti che il bilancio per il 1980 prevede al capitolo 2113 (interventi e contributi per il restauro e la conservazione di opere di antichità e d'arte di proprietà non statale) uno stanziamento di 5 miliardi per interventi sull'intero territorio nazionale, il che non consente interventi capillari su tutto il patrimonio culturale non statale che necessita di restauro, dovendo l'Amministrazione operare una sintesi tra la necessità e l'importanza dell'opera da restaurare e la disponibilità di bilancio. Pertanto solo in un secondo momento, si esaminerà la opportunità di eventuali restauri sugli affreschi che ornano esternamente il duomo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: BIASINI.

MARTINAT. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali, ad un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, l'ex direttore d'azienda dell'ONC (Opera nazionale combattenti) Anelli Giuseppe, deve ancora ricevere la metà della indennità di fine rapporto;

per sapere se è esatto che in questa situazione si trovino centinaia di dipendenti, e se è altresì esatto che, per quanto riguarda l'Anelli, il non pagare costi al tesoro 900.000 lire al mese. (4-02598)

RISPOSTA. — Nel determinare le competenze di fine lavoro del dottor Giuseppe Anelli — dispensato dal servizio, a sua richiesta, a far data dal 1° gennaio 1978

— gli uffici della soppressa opera nazionale combattenti vi comprendevano il trattamento aggiuntivo di previdenza, senza tener conto delle riserve d'ordine interpretativo sul dettato dell'articolo 14 della legge n. 70 del 1975; riserve, secondo le quali tale trattamento avrebbe dovuto cessare i suoi effetti con il 3 aprile 1975, data di entrata in vigore della citata legge n. 70.

Conseguentemente, il collegio sindacale dell'ONG diffidò l'ente dal procedere al pagamento integrale delle somme conteggiate in favore dell'ex dipendente. In favore del dottor Anelli, però, furono disposti acconti per complessive 47.822.700 lire al netto delle ritenute di legge.

Sulla base dei conteggi predisposti dall'ente nel modo anzidetto, il dottor Anelli chiese ed ottenne dal pretore di Pisa ingiunzione di pagamento per l'integrale acquisizione delle relative somme. Nel conseguente giudizio di opposizione, l'ONG eccepì in via pregiudiziale l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, a ragione che la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo (tribunale amministrativo regionale del Lazio) e, nel merito, contestò che il preteso credito fosse certo, liquido ed esigibile, a ragione della non definitiva interpretazione degli effetti prodotti dal citato articolo 14 della legge n. 70 del 1975. Il pretore adito, con decisione del 30 marzo 1979, rigettava entrambe le eccezioni.

L'ufficio liquidazioni del Tesoro che dal 1° aprile 1979 ed ai sensi del decreto ministeriale 24 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1979, n. 90) ha assunto la prosecuzione della gestione liquidatoria del soppresso ente, investiva allora della controversia la competente avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, per il giudizio di appello, ed al fine di evitare l'insorgere di altre analoghe vertenze (interessando l'articolo 14 della legge n. 70 del 1975 la quasi totalità dei dipendenti del soppresso ente) sottoponeva l'intera questione alla valutazione della competente avvocatura generale dello Stato.

In data 27 marzo 1980 l'organo legale si è pronunziato in senso favorevole alle

aspettative degli ex dipendenti dell'ONG e, di conseguenza, l'ufficio liquidazione ha iniziato il pagamento agli interessati della quota di indennità di fine rapporto che era rimasta sospesa mentre, per le posizioni contenziose, procederà al pagamento del dovuto previa rinuncia da parte degli interessati agli atti di giudizio, con compensazione di spese, così come suggerito dall'avvocatura medesima.

Per quanto concerne infine, la posizione dell'ex direttore d'azienda del soppresso ente — dottor Giuseppe Anelli — con nota del 29 marzo 1980, n. 614049, è stata interessata l'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, perché, nel senso sopra descritto, veda di raggiungere un accordo con la controparte. In caso di esito positivo, si provvederà a conciliare la vertenza con contestuale pagamento della somma dovuta per sorte capitale.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia informato dell'abuso continuato di potere commesso dalla Direzione dei Centri di rieducazione per minorenni di Napoli che ha arbitrariamente concesso l'uso esclusivo degli impianti sportivi di pertinenza del dipendente Istituto Colli Aminei, alla AGCA, Associazione giovanile Colli Aminei che tra l'altro non ne fa nemmeno uso continuato;

se sia già informato che persino l'assessore regionale della Campania, Lorenzo de Vitto, con nota 27 ottobre 1978 ha contestato al Centro ed all'Istituto sopra menzionati, la legittimità di tale comportamento;

se sia informato che la Società sportiva Fiamma Colli Aminei abbia diffidato il Centro e l'Istituto a porre a disposizione le dette attrezzature in ore e giorni che gli stessi enti avessero indicato, senza ricevere risposta alcuna;

se non ritenga che tale atteggiamento sia perseguibile sotto ogni aspetto avuto riguardo soprattutto alla prassi — oltre che alle norme — di utilizzazione pubblica

di simili strutture, senza discriminazioni o preclusioni di alcun genere;

se non ritenga necessario per la corretta utilizzazione del bene pubblico dare immediate disposizioni perché sia consentito l'accesso alle dette strutture, secondo un calendario da stabilirsi, alla Società sportiva Fiamma, ed a qualunque altra associazione sportiva lo richiedesse, compatibilmente con la concreta possibilità, facendo cessare *ad horas* il vergognoso e discriminante monopolio da parte della AGCA la benevolenza verso la quale nasconde una tolleranza che ha tutta l'apparenza di un inaccettabile favoritismo politico. (4-00382)

RISPOSTA. — Sulla scorta degli elementi acquisiti si è in grado di comunicare che l'amministrazione per gli istituti di prevenzione e pena si è determinata — avuto riguardo alla permanente utilizzazione degli impianti sportivi del complesso « Ai Colli Aminei » di Napoli, ed alla penuria di strutture pubbliche del quartiere — nel senso di valutare con favore la possibilità di temporanea concessione d'uso degli impianti non solo all'associazione giovanile Colli Aminei per alcuni giorni alla settimana, ma anche ad altre associazioni, purché tali associazioni appartengano, come la predetta, agli enti nazionali di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e che, dimostrando di operare effettivamente nel quartiere ove è situato l'istituto da un congruo periodo di tempo, offrano, per statuto e tradizione, idonee garanzie di serietà, competenza e civile comportamento.

Il Ministro: MORLINO.

PARLATO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dei trasporti.* — Per conoscere:

se sia informato della illegittima attività esercitata nel settore turistico dai vettori aerei, nazionali e stranieri, tramite la nomina di « agenti generali » che usur-

pano l'attività dalla legge concessa in esclusiva agli agenti di viaggio;

se, avuto riguardo al fatto che la legge classifica in categoria C i vettori marittimi ed aerei, facultandoli, come previsto da tale classifica, alla sola emissione di biglietti di viaggio, sia noto che tali vettori usano nominare, sempre più frequentemente ed estesamente, propri « agenti generali » (prevalentemente agenti od ex agenti marittimi, ex agenti patentati, vettori di emigrazione, ecc.) tramite i quali viene aggirata non solo la normativa nazionale ma persino l'abusivo monopolio tariffario IATA, poiché essi si muniscono con procedure non sempre chiare della abilitazione alla categoria « A » illimitata, così consentendo, per loro tramite, ai vettori aerei di divenire anche « operatori turistici » a tutti gli effetti, in palese violazione dei diritti spettanti agli autentici agenti di viaggio che vengono anzi generalmente discriminati rispetto alle potenzialità che possono offrire all'utenza, non essendo loro concesso il potere manovriero sulle tariffe, come è invece consentito agli « agenti generali » per la benevolenza dei rispettivi « padroni »;

se ritengano pertanto di intervenire onde simile sconcio cessi immediatamente, comunque vietando agli « agenti generali » di vettori aerei e marittimi di esercitare attività diverse da quella della emissione di biglietti aerei e marittimi e vietando ai vettori di aprire « agenzie generali » ove già abbiano propri uffici e comunque inibendo agli esistenti « agenti generali » altra attività al di fuori di quella consentita alla categoria « C » nella quale i loro mandanti sono classificabili. (4-01747)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha interessato la Federazione italiana delle associazioni degli uffici di viaggi e turismo, la quale ha reso noto di condividere le formulazioni svolte dall'interrogante nella predetta interrogazione.

Il Ministero dei trasporti, del pari interpellato da questa Amministrazione in merito all'attività esercitata nel settore tu-

ristico dei vettori aerei, nazionali ed esteri, tramite la nomina di agenti generali, ha reso noto che tutti i contratti di agenzia Alitalia (generale e non) prevedono come condizione indispensabile il possesso della licenza di categoria A illimitata e che tali contratti, del tipo per adesione, sono depositati presso la camera di commercio internazionale sezione italiana. Ha altresì osservato che le attività turistiche consentite dalla abilitazione di categoria A sono fuori dei compiti istituzionali dell'Alitalia, quale esercente di pubblici servizi di linea. Dette attività, tipiche delle agenzie di viaggio e turismo, sono svolte da queste ultime esclusivamente in proprio nome e nel proprio interesse e, comunque, al di fuori del rapporto di agenzia con l'Alitalia, ove esistente. Ferma la distinzione fra vettore aereo di linea e operatore turistico, va tuttavia precisato che la legge non esclude in linea di principio, la possibilità che i due soggetti collaborino nel campo turistico.

Il Ministero dei trasporti ha fatto presente, inoltre, che i contratti di agenzia Alitalia possono avere come oggetto la vendita di servizi aerei di linea esclusivamente alle tariffe fissate dall'autorità concedente.

Tali tariffe non possono essere infatti oggetto di contrattazione, poiché, in base all'articolo 1339 del codice civile, esse sono inserite di diritto nei contratti anche in sostituzione di clausole difformi apposte dalle parti. Ne consegue che nessuno può modificare l'entità della tariffa: non il vettore né il proprio agente.

Per altro è stata avvertita a livello internazionale la necessità di verificare la esatta applicazione delle tariffe aeree e delle relative condizioni con la costituzione di organismi di controllo *ad hoc*. Sollecitazioni in tal senso sono state rivolte dall'ICAO (l'organizzazione internazionale per l'aviazione civile) e dalla CEAC (l'organizzazione europea per l'aviazione civile) ai paesi membri.

Per quanto riguarda il nostro paese, dopo una prima iniziativa, posta in essere dai vettori, tendente a costituire un co-

mitato di vigilanza sulla corretta applicazione delle tariffe, e che non ha avuto alcun concreto risultato, la questione è ora allo studio della direzione generale dell'aviazione civile che sta esaminando la possibilità di regolare la materia attraverso la predisposizione di un provvedimento normativo.

Il Sottosegretario di Stato al turismo e spettacolo: GARGANO.

PELLEGATTA E RUBINACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che le Direzioni provinciali del tesoro, a tutt'oggi, non hanno ancora avuto la circolare applicativa della legge 26 gennaio 1980, n. 9, e che pertanto gli interessati, non possono godere dei benefici previsti dalla legge stessa, in quanto non si possono fare i conteggi di adeguamento delle pensioni degli invalidi per servizio militare in tempo di pace alle pensioni degli invalidi di guerra.

Gli interroganti chiedono se il Ministro intenda intervenire sollecitamente per evitare questi ritardi. (4-02892)

RISPOSTA. — Le occorrenti istruzioni per una uniforme applicazione della nuova disciplina dettata dalla succitata legge n. 9 del 1980 sono state impartite alle amministrazioni ed agli uffici interessati con circolare della ragioneria generale dello Stato n. 32 del 1° aprile 1980.

Il Ministro: PANDOLFI.

SINESIO E CAPRIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) se risponda a verità che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato abbia chiuso in perdita la gestione del sale nell'esercizio 1978 e se ancora in perdita risulti la gestione nell'esercizio in corso;

2) se gli scostamenti passivi rispetto alle previsioni sottoposte al Parlamento, ed entrate a far parte del bilancio

dello Stato, abbiano dato luogo ad iniziative specifiche da parte del Ministro che presiede la predetta Amministrazione e ne nomina il Consiglio, da parte dell'Avvocatura dello Stato che vi è direttamente rappresentata e da parte della Corte dei Conti che ne controlla la gestione;

3) se le perdite registrate (sempre che si siano verificate) risultino nel loro effettivo ammontare per essersi correttamente imputate alla gestione economica del sale tutti i costi diretti ed indiretti — generali, di produzione, di trasporto e di distribuzione — afferenti alla gestione stessa, discriminandole compiutamente dai costi propri della gestione fiscale dei tabacchi, dal momento che non sarebbero ammissibili traslazioni dall'uno all'altro comparto per le essenziali differenze che la rispettiva natura giuridica e le rispettive finalità comportano;

4) se le perdite ed il correlativo danno dell'erario non siano da ascrivere in tutto o in parte:

a) alla trasgressione del disposto dell'articolo 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907 modificata con l'articolo 3 della legge 6 ottobre 1978, n. 636, risultando che l'Amministrazione autonoma non adotta le cautele ivi prescritte per evitare che i grossisti, autorizzati ad acquistare dalla stessa sale per usi industriali, li rivendano per uso alimentare, con ulteriore trasgressione dell'articolo 42 della citata legge 17 luglio 1942, n. 907 laddove prescrive che il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazioni e senza mescolanza di qualità;

b) alla trasgressione dell'articolo 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907 modificata con l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1978, n. 636, risultando che l'Amministrazione diversifica i prezzi del sale per uso industriale in ragione del luogo di consegna, laddove la citata norma consente siffatta differenziazione soltanto in ragione della quantità del sale, con conseguente artificiosa apertura a spazi ope-

rativi atipici e ad una intermediazione ai danni sia dell'Amministrazione che del consumatore;

c) alla trasgressione dell'articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 modificato con l'articolo 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 636, risultando che l'Amministrazione non ha osservato il prezzo di vendita al pubblico del sale per uso alimentare, fissato dal Ministro delle finanze con decreto ministeriale 26 maggio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1979, n. 158) avendo posto in vendita: il sale comune marino in sacchi da chilogrammi 50, per il quale il Ministro ha stabilito il prezzo di lire 8.000 per quintale, al prezzo di lire 5.500 per quintale; il sale macinato in sacchi da chilogrammi 50, per il quale il Ministro ha stabilito il prezzo di lire 9.000 per quintale, al prezzo di lire 7.300 se ritirato presso i depositi ed i magazzini di vendita ed addirittura al prezzo di lire 5.300 se prelevato presso le saline di Margherita di Savoia, di Volterra e Tarquinia. Di tal che si chiede di conoscere quanto sale sia stato venduto ai prezzi fissati dal Ministro e quanto ai prezzi arbitrariamente stabiliti dall'Amministrazione;

d) alla trasgressione del sistema normativo sopra citato, essendo stata arbitrariamente introdotta dall'Amministrazione una terza categoria di « sale utilizzabile per le industrie alimentari », la cui istituzione apparirebbe preordinata alla elusione della normativa stessa;

5) quali misure il Ministro ha adottato o intende adottare per assicurare la osservanza delle disposizioni di legge e la corretta gestione nella attività economica di cui si tratta. (4-01403)

RISPOSTA. — I risultati dell'anno finanziario 1978 dell'Azienda sali hanno formato oggetto del consuntivo finanziario e del rendiconto patrimoniale presentati al Parlamento, dai quali emerge sia la situazione finanziaria sia quella patrimoniale di fine anno, quale si è determinata per effetto degli accadimenti economici e finanziari, interni ed esterni, che hanno influito

sulla relativa gestione. In particolare, a fronte di un incremento dei ricavi di esercizio dell'11,2 per cento, rispetto all'anno precedente, si è verificato un incremento dei costi di esercizio del 14,3 per cento, sempre rispetto all'anno precedente. Dal confronto ricavi-conti, è derivata una perdita di lire 1,6 miliardi circa, come risulta dal bilancio industriale - conto economico - approvato dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 27 giugno 1979.

Alla formazione del suddetto risultato hanno concorso, oltre alla generale dinamica inflattiva, anche le seguenti cause:

1) i maggiori oneri per spese di personale, conseguenti all'assunzione, nei ruoli del personale operaio dell'azienda, degli ex dipendenti delle ditte appaltatrici disposta dalle leggi 12 dicembre 1975, n. 727 e 8 agosto 1977, n. 557;

2) la quasi totale improduttività - per ragioni ecologiche - delle saline di Cervia e Comacchio, a fronte di un costo complessivo annuo di circa -4 miliardi di lire;

3) la dinamica sempre più accentuata del costo dei trasporti rivolti a fornire il prodotto verso tutti i punti di vendita, anche i più remoti del paese, in aderenza alla funzione sociale tuttora propria dell'azienda sali dei monopoli di Stato, che si trova perciò ad operare in condizioni di inferiorità nei confronti dei produttori privati. Per l'anno 1979, pur in presenza di una persistente dinamica dei costi di produzione e compatibilmente con la situazione di mercato, il relativo bilancio in fase di elaborazione e che sarà presentato in Parlamento, come per legge, entro il 30 giugno 1980 dovrebbe evidenziare, per effetto dei ritocchi tariffari apportati, una riduzione del disequilibrio economico costi-ricavi.

Ciò premesso si assicura che alle determinazioni economiche relative all'anno 1978 si è pervenuti - come di regola - nel pieno rispetto delle rigorose norme della contabilità di Stato e degli speciali ordinamenti contabili, compresi quelli di

contabilità industriale, vigenti per l'amministrazione dei monopoli di Stato.

Quanto poi alle questioni di cui al punto 4) dell'interrogazione, appare necessario precisare che dopo l'abolizione dell'imposta di consumo sul sale e soprattutto dopo la cessazione del monopolio di vendita del prodotto, risultano inapplicabili, per evidente incompatibilità, tutte le norme della legge 17 luglio 1942, n. 907, ivi compreso l'articolo 42 citato dall'interrogante, già preordinate alla tutela fiscale e della riserva monopolistica di vendita, ormai travolte dall'intervenuta nuova disciplina legislativa.

Da ciò è scaturita l'esigenza di disciplinare *ex novo*, in modo aderente al regime di libero mercato in cui è ora chiamata ad operare l'azienda sali dei monopoli, i procedimenti di determinazione dei prezzi, senza più distinguere tra sali per l'industria e sali per le industrie alimentari, così come, invece, era sancito nella precedente normativa, che necessariamente operava una discriminazione fiscale e, quindi, di prezzi, tra i due tipi. Tale, infatti, è la portata innovativa degli articoli 19, 20 e 21 della legge n. 907 del 1942, nel testo recato dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 ottobre 1978, n. 636. Talché, oggi, sono rimaste, quali discriminazioni giuridicamente possibili, quella di natura merceologica e quella delle condizioni di resa del prodotto.

Al riguardo, va posto in primo luogo in evidenza come, nonostante l'articolo 3 della citata legge n. 636 abbia stabilito che l'amministrazione può (e non deve) adottare cautele atte a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi (industriali) per i quali sono stati venduti, detti sali - proprio per aderire alla norma - vengono esitati con l'aggiunta di sostanze soffiocanti, ad eccezione di quelli destinati alle poche industrie che, per le loro peculiari lavorazioni, non tollerano né colorazioni né adulterazioni del prodotto. Ed in proposito, non può sottacersi il nocuo che siffatta procedura tuttora apporta alla vendita dei sali dell'amministrazione, preferendo l'acquirente approvvigionarsi, senza l'onere di particolari adem-

pimenti o costi aggiuntivi, da privato produttore e venditore.

Orbene, proprio nella sfera dei poteri ad essa attribuiti per legge, al fine di consentire la commercializzazione del sale per industrie alimentari, l'amministrazione ha previsto la possibilità — già praticata, del resto, per le industrie non alimentari — della cessione presso le saline, i depositi e i magazzini vendita di taluni tipi di sale utilizzabili dalle industrie alimentari, diversificandone il prezzo, in relazione ai costi medi di trasporto, sostenuti per le diverse allocazioni del prodotto.

Attesa, infatti, l'alta incidenza unitaria dei costi di trasporto, è appena il caso di rammentare come il sale sia merce povera, si è reso indispensabile diversificare il prezzo di cessione a seconda dei centri di consegna, pena l'impossibilità pratica di commerciare il prodotto per le industrie: ciò è quanto è stato attuato dall'azienda di Stato, su conforme parere espresso dal proprio consiglio di amministrazione, ovviamente entro i limiti minimo e massimo fissati col decreto ministeriale 26 maggio 1979.

E d'altra parte si assicura che i prezzi dei sali per le industrie alimentari, fissati dall'Amministrazione nell'ambito della forcella di cui al citato decreto ministeriale consentono ricavi aziendali addirittura superiori rispetto a quelli fissati per le vendite al dettaglio.

Si ritiene, infine, non possibile ed in ogni caso inopportuno, pubblicizzare i dati di vendita dei singoli prodotti nel corso dell'esercizio in quanto si verrebbe a costituire una evidente situazione di disparità nei confronti delle ditte private concorrenti, le quali, giustamente, avvolgono con la massima segretezza le quantità vendute, a seconda delle condizioni mercantili realizzate.

Invero, da una eventuale pubblicizzazione dei dati richiesti non potrebbe che derivare un danno per l'azienda e, in definitiva, per la stessa Amministrazione finanziaria.

Il Ministro: REVIGLIO.

TATARELLA E RUBINACCI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per risolvere la questione relativa alla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni del comune di Margherita di Savoia deliberata ed applicata in violazione delle norme che regolano la materia.

Gli interroganti rilevano che nonostante abbiano presentato ricorso contro la illegittima imposizione oltre mille cittadini contribuenti del comune di Margherita di Savoia, ricorso inviato al prefetto di Foggia, ad oggi nessun provvedimento è stato adottato per revocare l'illegittima delibera o quanto meno per sospendere la iniziata esecuzione nei confronti dei contribuenti; va precisato ancora che il Ministro delle finanze, interessato al riguardo con sua nota datata 14 novembre 1979 divisione IV prot. 4/3960 ha esplicitamente riconosciuto la fondatezza del ricorso presentato dai contribuenti del comune di Margherita di Savoia.

Nel ricorso, stante la pacifica incontenibile violazione dell'articolo 277 del Testo unico finanza locale del 13 settembre 1931, n. 1175, si chiede l'annullamento della imposizione sia perché il comune non aveva provveduto a far depositare e pubblicare gli elenchi dei nuovi contribuenti del nuovo tributo, sia perché aveva addirittura omessa la notifica ai contribuenti stessi dell'importo del tributo che sarebbe stato iscritto al ruolo a suo carico.

Come se non bastasse, è altresì da rilevare la patente violazione dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1978, n. 416, per avere erroneamente applicato le supercontribuzioni al tributo a carico dei cittadini di Margherita di Savoia per il 1978 e per il 1979, supercontribuzioni assolutamente non dovute non avendo il comune applicato il tributo per l'anno 1977, applicazione questa che costituisce il presupposto logico e giuridico per il calcolo di una eventuale maggiorazione da apportare solo in caso di necessità di adeguamento delle tariffe.

È stata altresì denunciata la violazione dell'articolo 170 del citato Testo unico del 1931 per una disciplina e modalità dell'applicazione e riscossione del tributo in oggetto nonché le norme di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi interni sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo igienico-sanitario, nonché la violazione dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977 riguardante i provvedimenti urgenti sulla finanza locale in base al quale l'aggio non avrebbe dovuto superare il 4 per cento mentre addirittura lo stesso è stato applicato nella misura del 6,72 per cento.

Si chiede che i Ministri interrogati vogliano provvedere con assoluta urgenza ad annullare gli illegittimi provvedimenti adottati dal comune di Margherita di Savoia o quanto meno nelle more con assoluta urgenza a sospendere la riscossione dei tributi stessi. (4-01850)

RISPOSTA. — In sede di controllo di legittimità della delibera del comune di Margherita di Savoia (Foggia) concernente la tariffa per l'applicazione del tributo di cui trattasi, fu rilevato da questo Ministero che l'articolo 1 della legge 24 luglio 1978, n. 416, di interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, chiarisce che la base di commisurazione dell'aumento massimo deve essere, anche per il 1978, la tariffa in vigore nel 1977.

Conseguentemente nel caso in questione, trattandosi di tributo di nuova istituzione e mancando la tariffa base in vigore per l'anno 1977, l'aumento del cento per cento — apportato alle prime tariffe determinate, per l'anno 1978, secondo i principi fissati dall'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale — non poteva ritenersi conforme alla legge. Il comune interessato veniva quindi invitato ad uniformarsi al rilievo e risulta che si sia provveduto in tal senso.

Per altro, è appena il caso di far presente che i ricorsi a suo tempo prodotti

da vari cittadini di Margherita di Savoia al prefetto di Foggia, avendo ad oggetto provvedimenti definitivi a norma dell'articolo 343 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, avrebbero dovuto essere rivolti in via giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ovvero, sotto forma di ricorso straordinario, al Capo dello Stato.

Si soggiunge quanto alla misura dell'aggio dovuto sulle maggiori somme di cui all'articolo 14 della legge n. 43, non riscosse direttamente dagli enti locali, che la deroga alle condizioni del contratto (aggio fisso del 4 per cento) introdotta dall'ultimo comma dello stesso articolo 14, interessa soltanto gli appaltatori e concessionari, e cioè i soggetti che hanno assunto il servizio per l'accertamento, liquidazione e riscossione di taluni tributi.

Per i tributi, che, come la tassa in argomento sono riscossi dagli enti locali tramite sostituti, legati agli enti stessi dal rapporto di esattoria, l'aggio spettante all'esattore è dovuto nella misura a suo tempo contrattualmente convenuta.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

TONI, BERNARDINI, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, BELARDI MERLO ERIASE, BELLOCCHIO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere —

premesso che in data 16 gennaio 1980 la Camera dei deputati ha approvato il provvedimento relativo allo adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

premesso altresì che con l'approvazione della suddetta legge pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1980 si riparava ad una ingiustizia che si era venuta a determinare per una categoria di cittadini — in particolare pubblici dipendenti — che espongono la loro vita

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1980

per la difesa delle istituzioni democratiche contro il terrorismo, la criminalità e durante le calamità naturali;

considerato che ancora da parte degli uffici competenti non si è provveduto al pagamento delle spettanze dovute in assenza della circolare applicativa —

le ragioni che impediscono l'emanazione di questa circolare il cui ritardo sta creando un notevole diffuso malcontento nella categoria di questi benemeriti cittadini. (4-02835)

RISPOSTA. — Le occorrenti istruzioni per una uniforme applicazione della nuova disciplina dettata dalla succitata legge n. 9 del 1980 sono state impartite alle amministrazioni ed agli uffici interessati con circolare della ragioneria generale dello Stato n. 32 del 1° aprile 1980.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

VALENSISE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per sbloccare la situazione che si è creata nella Direzione provinciale del tesoro di Catanzaro in relazione alle pratiche riguardanti gli aggiornamenti degli stipendi, la corrispondenza degli arretrati ed il pagamento delle quote complementari di caro vita, che vengono ritardati per mesi o addirittura per anni con gravi disagi per i destinatari e con discredito per la pubblica amministrazione che non riesce a corrispondere ai suoi dipendenti quanto loro spettante se non con enormi ritardi e quando l'inflazione ha praticamente attenuato di molto il valore di aumenti e di arretrati.

(4-02486)

RISPOSTA. — La situazione del lavoro arretrato della direzione provinciale del tesoro di Catanzaro è, in via di massima, non dissimile da quella degli altri uffici periferici del tesoro, in quanto comuni sono le cause, essenzialmente identificabili nel concorso di due fattori: per

un verso, l'organico si è depauperato per effetto del massiccio esodo di impiegati che si sono valse dei benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e della legge n. 336 del 1970; per l'altro verso, il carico del lavoro è progressivamente aumentato per effetto del continuo aumento di incombenze attribuite alle direzioni provinciali del tesoro a seguito del decentramento di funzioni e dell'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi di carattere generale che si sono susseguiti in questi ultimi anni a ritmo crescente.

Questa Amministrazione si è naturalmente dato carico del problema ed ha intrapreso le iniziative rientranti nelle sue possibilità per una concreta soluzione. In particolare, la direzione generale del tesoro ha in corso di attuazione un progetto di meccanizzazione integrale dei servizi delle direzioni provinciali del tesoro. Detto progetto, realizzato da un'apposita commissione, all'uopo istituita, ed articolato in tre distinte fasi, prevede:

a) il potenziamento dell'attuale centro contabilità spese fisse di Latina cui sarà affidata, oltre all'esecuzione delle elaborazioni di carattere generale, la gestione di un archivio storico di tutte le partite di pensioni e stipendi;

b) il mantenimento degli attuali centri di Bologna e Roma (quest'ultimo in corso di trasferimento a Latina) con il compito preminente di curare l'emissione, a scadenza, dei titoli di pagamento di pensioni, stipendi e altri assegni, sulla base di un archivio corrente, tenuto aggiornato attraverso il collegamento via cavo con il centro contabilità spese fisse;

c) l'installazione presso tutte le direzioni provinciali del tesoro di *minicomputers* capaci di gestire un archivio corrente delle partite in carico e di provvedere alle elaborazioni riguardanti provvedimenti relativi ai singoli amministrati;

d) una rete di collegamento tra lo elaboratore centrale a Latina e i terminali dislocati in ciascuna provincia.

In attuazione di quanto proposto dalla suddetta commissione si è già provveduto alla fornitura di sistemi Olivetti TC 800 a 55 direzioni provinciali del tesoro al fine di un più celere smaltimento delle pratiche arretrate, che comportano pagamenti a favore degli interessati o recuperi a favore dell'erario.

L'avvio di tale programma di meccanizzazione decentrata ha consentito, tenendo conto altresì delle evidenti difficoltà iniziali dovute all'indispensabile periodo di rodaggio, l'eliminazione di circa 50 mila pratiche nel settore delle pensioni.

Entro brevissimo tempo la fornitura di *minicomputers* si estenderà alle restanti 40 direzioni provinciali e si provvederà a potenziare anche il centro di Latina al fine di applicare procedure totalmente automatizzate a tutti i servizi d'istituto degli uffici periferici del tesoro.

Per quanto concerne in particolare la sede di Catanzaro si rileva che la cennata situazione di lavoro arretrato potrà sensibilmente migliorare per effetto dello apporto dei giovani assunti con la legge 1° giugno 1977, n. 285, assegnati allo stesso ufficio in numero di 20, appena gli stessi avranno ultimato il corso professionale cui attualmente partecipano. Si aggiunge infine che il sistema Olivetti TC 800 in dotazione alla sede di Catanzaro, finora utilizzato solo per la eliminazione dell'arretrato in materia di pensioni, sarà ora adibito anche per l'applicazione dei provvedimenti in materia di stipendi e ciò non potrà non produrre effetti positivi ai fini della normalizzazione dell'attività dell'Ufficio medesimo.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.